

Sezione: SICILIA

Esito: SENTENZA

Numero: 843

Anno: 2018

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 29/10/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni

Giuseppa Cernigliaro
ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 843/2018

Sul ricorso in materia pensionistica, depositato in data 2.05.2018 ed iscritto al n. **65620** del registro di segreteria, promosso

ad istanza di

G. L., nata OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Lino Antonino Di Verde, giusta delega in calce del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, nella via Vincenzo Di Marco n. 29;

nei confronti di

1. FONDO PENSIONI SICILIA;

2. ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA – DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE – rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Farina e Margherita Sanfratello

Esaminati gli atti di causa

Uditi all'udienza camerale del 18 ottobre 2018 l'avv. Di Verde per parte ricorrente e l'avv. Sanfratello per il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente, dipendente della Regione siciliana (funzionario direttivo D6 presso la Biblioteca regionale) ha lamentato le modalità di calcolo dell'onere di riscatto del suo corso di studi, Laurea in Filosofia, effettuato dall'amministrazione regionale. Più in dettaglio, la ricorrente ha rappresentato di essere dipendente regionale c.d di "contratto 1" e di aver presentato in data 3 novembre 2015, istanza per il riscatto degli anni del corso di studi di laurea (anni 3 e mesi 5). L'amministrazione ha provveduto in merito alla richiesta con il D.D.S. n. 1352 del 15.3.2018, determinando il relativo onere di riscatto in euro 91.436,29 da versare in unica soluzione o mediante n. 99 rate mensili di € 923,62 ciascuna.

La ricorrente ha quindi presentato ricorso a questa Sezione Giurisdizionale lamentando l'erronea applicazione del più sfavorevole metodo di calcolo statale, chiedendo, quindi, l'applicazione dell'art. 77 LR 41/85, che richiama la L 9 maggio 1979 n. 73 che a sua volta sostituisce l'art. 30 LR 2/62.

Formulava, al contempo, istanza di sospensione, in via cautelare, degli effetti del provvedimento avverso in considerazione anche del considerevole importo della ritenuta mensile. Chiedeva, al riguardo la pronuncia di sentenza in forma semplificata ex art. 167 c.g.c.

Il Dipartimento regionale, costituitosi con memoria depositata il giorno 8

febbraio 2018, ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione, ribadendo la legittimità del proprio operato. Il Fondo pensioni si è costituito con memoria depositata il 28.6.2018 affermando il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nella camera di consiglio del 18 ottobre 2018 la ricorrente e il Dipartimento regionale hanno insistito nelle proprie difese come da verbale di udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Fondo Pensioni Sicilia, atteso che, i profili di competenza allo stesso riconducibili nel procedimento amministrativo riguardante la concessione della pensione, rispetto al quale la questione del controverso riscatto parziale del periodo del corso legale di laurea è certamente funzionale, non consentono che esso resti estraneo rispetto agli effetti della decisione.

2. Nel merito, constatata la completezza del contraddittorio, essendo competente in materia di riscatti di dipendenti c.d. "contratto 1", ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 LR 21/86 (secondo la riorganizzazione dell'assetto organizzativo dei dipartimenti attuata con DP Reg. 14 giugno 2016 n. 12), il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, correttamente citato e costituito, il Giudice ritiene di poter procedere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs. 174/2016, stante anche la sussistenza di recenti precedenti conformi di questa Sezione e della locale Sezione di Appello come si dirà in prosieguo.

Nel merito, va osservato che la presente controversia verte sulla questione di diritto riguardante l'applicabilità, o meno, al caso di specie, delle più favorevoli disposizioni di cui all'articolo 77 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e che tale questione è stata già risolta dalla giurisprudenza della locale Sezione d'Appello (sentt. n. 176 del 22 aprile 2014 e n. 166 del 5 giugno 2012) nonché da precedenti decisioni di questa Sezione (v. Corte conti Sicilia n. 813/2017, n. 145/2018 e n. 696/2018).

E' stato infatti affermato che il predetto articolo 77 è "una norma che disciplina solo le modalità di calcolo del contributo, mentre non indica le ipotesi di riscatto", e che "senza una modifica della norma regionale prevista nel citato art. 77 della l.r. n. 41 del 1985, non possono essere utilizzati i criteri di determinazione previsti nel nuovo decreto legislativo (n. 184 del 1997) per effetto del quale "la possibilità di riscattare gli anni del corso di laurea conseguita dagli impiegati civili dello Stato è stata estesa anche alle ipotesi in cui il diploma non sia titolo necessario all'ammissione in servizio", poiché "la locuzione contenuta nell'art. 77, che testualmente afferma disciplinare i "casi di riscatto dei periodi universitari previsti dalla vigente legislazione", non serve a circoscrivere e limitare al tempo della sua emanazione i casi in cui è consentito il riscatto, ma deve interpretarsi dinamicamente, nel senso che il riscatto si può ottenere solo se disposizioni di legge vigenti lo prevedano". A ciò va aggiunto che gli stessi Giudici di Appello hanno osservato che tale ricostruzione "appare l'unica coerente con il complesso del sistema legislativo e con le disposizioni costituzionali, posto che altre interpretazioni causerebbero una notevole disparità di trattamento tra impiegati regionali che, al fine di riscattare lo stesso numero di anni di laurea, pagherebbero contributi di ammontare diverso a seconda se il titolo di studio fosse necessario o meno all'accesso all'impiego".

Il ricorso è, dunque, fondato e va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il richiesto riscatto del periodo del corso legale di laurea con addebito del relativo contributo calcolato ai sensi dell'art. 77 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e del richiamato art. 9 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, che, a sua volta, sostituisce l'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

L'amministrazione regionale va inoltre condannata alla restituzione delle eventuali somme versate dalla ricorrente in dipendenza del provvedimento in questa sede avverso.

3. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il richiesto riscatto del periodo del corso legale di laurea con addebito del relativo contributo calcolato ai sensi dell'art. 77 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e del richiamato art. 9 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, che, a sua volta, sostituisce l'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2;
- condanna l'Amministrazione regionale alla restituzione delle eventuali somme indebitamente versate dalla ricorrente.

Spese compensate

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo il 18 ottobre 2018.

Il Giudice

F.to Giuseppa Cernigliaro

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 ottobre 2018

Pubblicata il 29 ottobre 2018

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

F.to Dott.ssa Mariolina Verro